NOTE al *fac simile* di statuto di una ASD non riconosciuta

* le frasi in rosso vanno mantenute per rispettare i requisiti fiscali ex art. 148 TUIR che agevolano le ASD
* le frasi in verde sono facoltative e possono essere eliminate;
* le frasi in blu sono quelle previste dalla normativa sulla riforma dello sport (D.Lgs 36/2021) o suggerite dall’evoluzione della normativa generale

Le altre disposizioni sono consigliate ma vanno adattate alla situazione reale di ogni singola ASD.

**STATUTO**

**DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA NON RICONOSCIUTA**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[1]](#footnote-1)**

# Denominazione e sede

L'Associazione sportiva dilettantistica non riconosciuta “\_\_\_” 1 è basata sul volontariato e non ha fini di lucro. L’Associazione ha sede nel comune di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e potrà essere trasferita all’interno dello stesso comune su delibera del Consiglio direttivo.

# Finalità

L'Associazione ha come oggetto sociale in via stabile e principale l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica, con particolare riferimento al calcio amatoriale \_\_\_ [[2]](#footnote-2). Potrà svolgere anche altre attività a condizione che siano secondarie e strumentali all’attività istituzionale nel rispetto della specifica normativa.

# Marchio [[3]](#footnote-3)

Il marchio regolarmente registrato è di esclusiva titolarità dell’Associazione.

Il marchio potrà essere utilizzato da altri soggetti, solo a seguito di specifica approvazione da parte del Consiglio direttivo e secondo le modalità previste dalla relativa delibera.

# Soci e domanda di associazione.

Chiunque può associarsi purché ne condivida gli scopi e accetti lo statuto. Possono associarsi anche i minori di età attraverso l’esercente la potestà genitoriale.

La partecipazione alla vita associativa non può avere carattere temporaneo.

I soci si distinguono in fondatori, ordinari e onorari [[4]](#footnote-4).

* Fondatori sono coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione.
* Onorari sono coloro che sono stati nominati tali dal Consiglio direttivo in quanto si sono particolarmente distinti in favore dell’Associazione e per \_\_\_ [[5]](#footnote-5).
* Ordinari sono coloro che sono stati ammessi dal Consiglio direttivo a seguito di proposizione di apposita domanda.

La domanda di associazione è accolta se entro 30 giorni dalla presentazione il Consiglio direttivo non si sarà espresso negativamente [[6]](#footnote-6). Il richiedente potrà proporre avverso il diniego ricorso motivato al Consiglio direttivo stesso, che deciderà insindacabilmente sull’ammissione dell’istante [[7]](#footnote-7).

Le modalità e le condizioni di associazione e ogni altro aspetto della vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono disciplinate dalle disposizioni e dai regolamenti emanati dal Consiglio direttivo.

# Diritti e doveri dei soci

Il socio ha diritto:

* di partecipare a tutte le attività associative, previo l’adempimento degli eventuali obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
* di partecipare alle assemblee, con uguale diritto di voto. I minori di età esprimono il loro voto attraverso l’esercente la potestà genitoriale;
* di essere eletti a qualsiasi organo direttivo dell'Associazione solo se maggiorenne;
* di consultare liberamente le delibere e gli eventuali libri sociali. Per i minori di età attraverso chi esercita la potestà genitoriale;

Il socio deve:

* osservare lo statuto, i regolamenti e le delibere assunte dagli organi associativi;
* adempiere, nei modi e termini previsti, agli obblighi e alle obbligazioni assunte nei confronti dell’Associazione.

La partecipazione alle assemblee è prevista anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purchè sia possibile verificare l’identità dell'associato che partecipa e vota. Le modalità di partecipazione sono definite, di volta in volta, dall’organo amministrativo con la delibera di convocazione assembleare*.*

# La perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per:

* 1. recesso;
  2. mancato pagamento della quota associativa;
  3. esclusione, che potrà essere deliberata dagli organi direttivi competenti qualora:
     1. il socio abbia tenuto un comportamento contrastante con le finalità ed i principi dell’Associazione, non abbia osservato lo statuto, i regolamenti e le delibere degli organi statutari;
     2. il socio sia inadempiente agli obblighi o/e alle obbligazioni derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dagli atti emanati dagli Organi associativi, e/o di quelle assunte nei confronti di terzi per conto dell’Associazione.
     3. siano intervenuti gravi motivi che rendano impossibile la prosecuzione del rapporto associativo;

1. decesso.

I soci fondatori e onorari perdono la qualifica di associato solo nei casi indicati alle lettere a), c), d) [[8]](#footnote-8).

# La sospensione [[9]](#footnote-9)

Qualora il Consiglio direttivo ravvisi indizi gravi precisi e concordanti che facciano ritenere che un socio abbia tenuto uno dei comportamenti indicati al punto c) del precedente articolo, a proprio insindacabile giudizio, può disporne la sospensione.

Tale provvedimento ha efficacia dal momento della sua comunicazione. In tal caso il socio non può svolgere per alcun titolo qualsiasi attività all’interno dell’Associazione e in rappresentanza della stessa fino all’intervenuta revoca della sospensione.

La sospensione perde efficacia qualora il Consiglio direttivo non emani, entro un[[10]](#footnote-10) mese dal giorno dell’avvenuta comunicazione all’interessato, un provvedimento in merito.

# Gli Organi dell’Associazione

Sono Organi dell’Associazione:

* l’Assemblea [[11]](#footnote-11);
* il Consiglio direttivo [[12]](#footnote-12);
* il Presidente [[13]](#footnote-13);
* il Segretario [[14]](#footnote-14);
* il Vicepresidente [[15]](#footnote-15);
* il Collegio dei Probiviri [[16]](#footnote-16);
* il Revisore dei conti [[17]](#footnote-17).

# L’Assemblea

L’Assemblea definisce la politica associativa, modifica lo Statuto, elegge tra i soci il Presidente [[18]](#footnote-18), il Vicepresidente, il Consiglio direttivo, il Collegio dei Probiviri [[19]](#footnote-19) e il Revisore dei conti [[20]](#footnote-20), approva il rendiconto preventivo e il bilancio consuntivo.

L’Assemblea è convocata dal Presidente, secondo le modalità previste dal Consiglio direttivo. La convocazione [[21]](#footnote-21) deve avvenire mediante comunicazione dell’ordine del giorno - con indicazione di luogo, data e orario della riunione e modalità di votazione - che deve essere comunicato \_\_\_ [[22]](#footnote-22) e/o inviato \_\_\_ [[23]](#footnote-23) almeno 15 giorni prima della riunione [[24]](#footnote-24).

L’Assemblea deve essere convocata quando sia stata fatta richiesta al Presidente da almeno un terzo degli associati [[25]](#footnote-25).

L’Assemblea è costituita dai soci non sospesi e in regola con le obbligazioni e gli obblighi associativi.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

* L'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza dei presenti sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.
* L'assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci aventi diritto al voto [[26]](#footnote-26) e delibera a maggioranza dei presenti. L'assemblea nomina gli organi sociali [[27]](#footnote-27) e delibera sul rendiconto consuntivo e sul bilancio preventivo e su qualunque argomento in ordine alla vita dell'associazione.

# Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo ha i più ampi poteri di gestione dell’Associazione.

Il Consiglio direttivo è formato da \_\_\_ a \_\_\_\_ componenti [[28]](#footnote-28) e dura in carica \_\_\_\_[[29]](#footnote-29) anni.

È convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci, con avviso contenente l’ordine del giorno pubblicato \_\_\_\_[[30]](#footnote-30) e/o [[31]](#footnote-31) inviato \_\_\_\_ almeno \_\_\_\_ giorni prima della riunione [[32]](#footnote-32).

Il Consiglio direttivo deve essere convocato quando sia stata fatta richiesta al Presidente da almeno un terzo dei componenti [[33]](#footnote-33).

Delibera con il voto favorevole dei consiglieri presenti [[34]](#footnote-34).

\_\_\_ [[35]](#footnote-35).

Il Consiglio direttivo emana regolamenti delibere per il funzionamento dell’Associazione, determina le quote associative, redige il rendiconto consuntivo e il bilancio preventivo da sottoporre all’Assemblea degli associati, stabilisce le modalità di votazione dell’Assemblea, attribuisce gli incarichi necessari e svolge ogni altra attività utile al funzionamento dell’Associazione.

Il Consiglio direttivo può delegare in tutto o in parte alcuni suoi poteri ad altri organi appositamente costituiti o a uno o più consiglieri o soci, stabilendo l’oggetto e i limiti della delega.

Qualora un consigliere, senza giustificato motivo, non partecipi a più di tre [[36]](#footnote-36) riunioni consecutive, può essere escluso dallo stesso Consiglio direttivo con delibera a maggioranza dei partecipanti. Tale decisione è insindacabile.

Qualora per esclusione, dimissioni, recesso o morte il numero dei componenti fosse inferiore al minimo previsto dal secondo periodo del presente articolo, il Presidente dovrà convocare l’assemblea per l’elezione del nuovo Consiglio direttivo [[37]](#footnote-37).

Ai componenti il consiglio di amministrazione è fatto divieto di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva o Ente di Promozione Sportiva riconosciuta dal CONI.

# Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi e in giudizio [[38]](#footnote-38).

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo.

In caso di sua assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente [[39]](#footnote-39).

Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio direttivo, presenta il programma e i bilanci in Assemblea.

La carica di Presidente è incompatibile con qualsiasi carica di amministratore in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva o Ente di Promozione Sportiva riconosciuta dal CONI.

# Vicepresidente [[40]](#footnote-40).

Il Vicepresidente svolge, per il tempo necessario, le funzioni di Presidente in caso di impedimento di quest’ultimo.

In caso di dimissioni o morte del Presidente il Vicepresidente ricoprirà la funzione di Presidente fino all’elezione del nuovo. In tal caso il Vicepresidente deve convocare l’Assemblea elettiva al più presto.

La carica di Vice presidente è incompatibile con qualsiasi carica di amministratore in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva o Ente di Promozione Sportiva riconosciuta dal CONI.

# Collegio dei Probiviri.

Il Collegio dei Probiviri, che dura in carica \_\_\_\_ anni [[41]](#footnote-41), è composto da \_\_\_\_[[42]](#footnote-42) soci ed elegge al proprio interno un Presidente [[43]](#footnote-43).

La carica è incompatibile con qualsiasi carica all'interno dell'Associazione [[44]](#footnote-44).

Il Collego è un organo di garanzia con funzioni arbitrali e decide, con esclusione di ogni altra giurisdizione, su ogni controversia insorta tra gli organi dell’Associazione o tra questi ultimi e i soci, e tra i soci tra di loro su questioni attinenti la vita dell'Associazione, secondo equità e nel rispetto dei principi statutari. Il giudizio deve garantire il diritto al contraddittorio. La decisione non è impugnabile e deve essere comunicata agli interessati entro sessanta giorni dall’ultimo atto istruttorio.

# Il Revisore dei conti [[45]](#footnote-45).

Il Revisore dei conti [[46]](#footnote-46) ha il compito di controllare l’andamento amministrativo dell’Associazione, la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture.

Esso deve presentare annualmente all’Assemblea una relazione sul rendiconto consuntivo.

La carica è incompatibile con qualsiasi altra all'interno dell'Associazione [[47]](#footnote-47).

# Fondo comune

Il patrimonio dell’Associazione è costituito, a mero titolo esemplificativo, dal complesso di tutti i beni mobili e immobili dell’Associazione, dai proventi derivanti dal patrimonio, dalle attività svolte, dai servizi prodotti, dalle quote associative, dagli avanzi di gestione o fondi di riserva, dai proventi derivanti da partecipazioni societarie, dalle erogazioni, dalle oblazioni volontarie, dai lasciti, dai contributi provenienti a qualsiasi titolo dagli associati, da enti e da qualunque altro soggetto.

È fatto divieto di distribuire fra i soci, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

# Esercizio sociale

L’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno [[48]](#footnote-48).

Il rendiconto consuntivo e il bilancio preventivo devono essere approvati dall’Assemblea entro il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio [[49]](#footnote-49).

Il rendiconto deve essere messo a disposizione di tutti i soci presso la sede sociale almeno 15 giorni [[50]](#footnote-50) prima della riunione dell’assemblea che deve approvarlo.

# Contributo associativo [[51]](#footnote-51)

I soci sono obbligati a versare un contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. L'importo di tale contributo è determinato annualmente per l’anno successivo dal Consiglio direttivo, che potrà prevedere in casi eccezionali delle esenzioni.

Il contributo associativo non è trasferibile per causa di morte e non è rivalutabile.

# Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto [[52]](#footnote-52).

In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, preferibilmente nella persona del Presidente *pro tempore*.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità di utilità generale, a enti o associazioni che perseguano i medesimi scopi dell’Associazione, oppure che svolgano attività di beneficenza, dopo aver sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 1, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662[[53]](#footnote-53), salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

# Norma transitoria.

I soci fondatori, fino all’elezione del Presidente e del Consiglio direttivo, svolgeranno, anche disgiuntamente [[54]](#footnote-54), la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione.

# Norma finale

Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento a tutte le norme che regolano la materia con particolare riguardo al diritto vigente nella regolamentazione di attività sportive.

In particolare sussiste l’obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate dell’Ente di promozione sportiva o cui l’associazione si affilia[[55]](#footnote-55).

1. Denominazione dell’associazione. [↑](#footnote-ref-1)
2. Descrivere gli scopi che sono liberamente determinati dai soci fondatori. [↑](#footnote-ref-2)
3. Se esiste un marchio, è bene mantenere questo articolo, altrimenti è preferibile non prevederlo. [↑](#footnote-ref-3)
4. Tali distinzioni non sono necessarie. Nel caso in cui non siano previste non sono necessarie le definizioni riportate nei seguenti commi. [↑](#footnote-ref-4)
5. Le ragioni possono essere integrate a piacimento. [↑](#footnote-ref-5)
6. Questa soluzione è la più pratica, altrimenti è il Consiglio direttivo che deve accettarla con delibera. [↑](#footnote-ref-6)
7. Questa procedura può essere abrogata. Nel qual caso è opportuno riformulare l’ultimo comma di questo articolo nel seguente modo: “*I soci ordinari devono presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo, che deciderà sull’accoglimento della stessa insindacabilmente. La domanda di associazione è accolta se entro 30 giorni dalla presentazione il Consiglio Direttivo non si sarà espresso negativamente*”. [↑](#footnote-ref-7)
8. Tale comma deve essere eliminato nel caso in cui non siano previste tali distinzioni tra soci. [↑](#footnote-ref-8)
9. Articolo facoltativo. [↑](#footnote-ref-9)
10. Il termine può essere prolungato ma sarebbe consigliabile non oltre tre mesi. [↑](#footnote-ref-10)
11. Organo istituzionale sovrano. [↑](#footnote-ref-11)
12. Organo istituzionale di governo. [↑](#footnote-ref-12)
13. Organo istituzionale di rappresentanza e di garanzia. [↑](#footnote-ref-13)
14. Organo facoltativo con funzioni organizzative. [↑](#footnote-ref-14)
15. Organo facoltativo. [↑](#footnote-ref-15)
16. Organo di garanzia facoltativo, ma opportuno. [↑](#footnote-ref-16)
17. Organo di garanzia contabile facoltativo, ma opportuno. Può essere previsto un organo collegiale. [↑](#footnote-ref-17)
18. Nel caso di elezione diretta del Presidente, è consigliabile che i membri del Consiglio direttivo siano scelti preventivamente dallo stesso Presidente.

    Qualora preferiate la soluzione “**governativa**” rispetto a quella “**presidenzialista**” qui proposta, dovete cancellare le seguenti parole: ***il Presidente e il Vicepresidente*** (non dimenticatevi di cancellare anche quest’ultimo, perché sarebbe piuttosto incoerente che l'Assemblea non potesse eleggere il Presidente ma solo il suo vice). In tal caso ricordatevi però di attribuire al Consiglio direttivo il potere di nominare tali due Organi (*leggete anche note 29 e 37*). [↑](#footnote-ref-18)
19. Se non previsto, ricordarsi di cancellare tale organo. [↑](#footnote-ref-19)
20. Se non previsto, ricordarsi di cancellare tale organo. Se previsto un Collegio, sostituire le parole “Revisore dei conti” con “Collegio dei Revisori dei conti”. [↑](#footnote-ref-20)
21. Non è necessaria la doppia convocazione. [↑](#footnote-ref-21)
22. Pubblicato sul sito web, affisso presso la sede sociale, inviato per posta, per e-mail e per sms. Tali forme di pubblicità sono alternative o concorrenti, a seconda che si voglia rendere più sicura la conoscenza della riunione a tutti i soci. È ovvio che maggiori sono le garanzie che si vogliono offrire (come comunicazioni ricettizie: raccomandata a.r. o PEC), maggiori sono gli oneri. Per le associazioni è però consigliabile trovare una soluzione equilibrata, che non comporti un eccesso di formalismo, ma che comunque consenta ai soci la conoscenza della convocazione. [↑](#footnote-ref-22)
23. Da scegliere. [↑](#footnote-ref-23)
24. I tempi, come le modalità, di convocazione devono essere valutati con molta attenzione in relazione alla possibilità di assicurare a tutti i soci la conoscenza della convocazione e dell’ordine del giorno. In ogni caso non il termine non deve essere inferiore a 15 giorni. [↑](#footnote-ref-24)
25. Questa forma di convocazione è una garanzia che viene offerta alla minoranza. Il rapporto numerico può essere modificato, ma deve essere sempre un rapporto di minoranza, quindi inferiore alla metà. [↑](#footnote-ref-25)
26. I *quorum* rendono gravosa l’attività associativa, pertanto nel presente statuto non sono stati previsti, eccetto l’eccezionale caso di scioglimento. Qualora voleste “blindare” lo statuto potrete prevedere un *quorum* necessario per la modifica dello stesso, ma valutate anche le conseguenze negative, quali le sicure difficoltà che incontrerete quanto la modifica si rendesse necessaria, come per esempio nel caso sia richiesta dalla legge.

    Un'altra considerazione più di carattere sostanziale porta a escludere la previsione dei *quorum:* le associazioni sono basate sul volontariato, cioè sul contributo delle persone più attive, le quali ben a ragione hanno diritto di incidere, più dei soci assenti, sulle vicende associative. Ebbene, i *quorum*, seppur posti a garanzia delle minoranze, consentono agli assenti di condizionare pesantemente l’attività dell'associazione inibendo di fatto le scelte più importanti. [↑](#footnote-ref-26)
27. Nel caso di un’associazione ***presidenzialista***, è consigliabile che i candidati Presidenti depositino presso il Consiglio direttivo il loro programma e la lista dei membri del Consiglio direttivo con almeno 15 giorni d’anticipo rispetto a quello fissato per la riunione dell’Assemblea, per consentire ai votanti di conoscere i componenti della lista e il programma proposto. Lista e programma devono essere fatti conoscere con mezzi idonei ai soci. Il mancato deposito del programma e della lista nei termini previsti deve comportare la non eleggibilità del Presidente e della sua lista.

    Nel caso di un’associazione ***governativa*** è preferibile, ma non necessario, che l’indicazione dei candidati sia depositata in anticipo rispetto al giorno fissato per la riunione dell’Assemblea.

    Queste disposizioni sono normalmente contenute nelle norme di convocazione e partecipazione all’assemblea e vengono disposte dal Consiglio direttivo; non è quindi necessario che siano previste al livello statutario. [↑](#footnote-ref-27)
28. È opportuno che il differenziale tra numero minimo e massimo non sia troppo ristretto perché ogni mutamento comporta la modifica dello statuto! [↑](#footnote-ref-28)
29. Inserire il numero. è consigliabile un periodo compreso tra due e quattro anni, al fine di consentire l’alternanza nella gestione dell’organo di governo. Un termine più lungo potrebbe comportare il rischio di fossilizzazione dell’associazione. Mentre uno più breve potrebbe rendere inefficiente tale organo di governo, che ha bisogno di un tempo ragionevole per poter attuare i suoi programmi. [↑](#footnote-ref-29)
30. Vedi [nota 24](#pubblicazione), con l'avvertenza che la facilità di contattare un numero più ristretto dei soci (solo i dirigenti) può giustificare delle modalità di comunicazione più informali. I giorni possono essere meno dei 15 indicati nella [nota 24](#pubblicazione). [↑](#footnote-ref-30)
31. Da scegliere. [↑](#footnote-ref-31)
32. Vedi anche note [24](#pubblicazione) e [26](#tempi), con l'avvertenza che i tempi, in tal caso, possono essere accorciati rispetto a quelli previsti per l’assemblea, infatti, essendo i dirigenti di numero assai inferiore alla totalità dei soci, è più semplice raggiungerli e quindi informarli della riunione. [↑](#footnote-ref-32)
33. Questa forma di convocazione è una garanzia che viene offerta alla minoranza. Il rapporto può essere modificato. [↑](#footnote-ref-33)
34. Valgono, a maggior ragione, le considerazioni svolte nella nota 28 in merito al [*quorum*](#quorum) [↑](#footnote-ref-34)
35. Nel caso abbiate deciso per un’associazione di tipo ***governativo*** inserite i seguenti due paragrafi evidenziati in grassetto:

    **Il Consiglio direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente e il Vicepresidente** (*se previsto*)**.**

    **Il Consiglio direttivo può revocare il Presidente e/o il Vicepresidente** (*se previsto*) **e contestualmente nominare i sostituti con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto.**

    Questo potere di revoca è ammissibile solo nel caso di associazione *governativa*, non per quella *presidenzialista*, dato che il Consiglio direttivo non può revocare una nomina effettuata da un Organo ad esso sovraordinato come l’Assemblea. [↑](#footnote-ref-35)
36. Il numero può essere modificato. Il comma può essere cancellato. [↑](#footnote-ref-36)
37. Si può prevedere in alternativa che lo scioglimento del Consiglio avvenga anche quando venga meno un numero inferiore di consiglieri, tipo la metà. [↑](#footnote-ref-37)
38. Non escludere tale previsione perché, in caso di citazione in giudizio, il Presidente, se non previsto dallo statuto, può rappresentare l'Associazione in giudizio solo con apposita delibera del Consiglio direttivo. [↑](#footnote-ref-38)
39. Se previsto. Altrimenti integrare il precedente articolo con la seguente frase: “*è sostituito dal consigliere più anziano (di età o da un punto di vista associativo = scegliere)*”. [↑](#footnote-ref-39)
40. Se previsto. Altrimenti integrare il precedente articolo con il seguente comma: “*In caso di dimissioni, impedimento o morte del Presidente il consigliere più anziano (di età o da un punto di vista associativo = scegliere) ricoprirà tale funzione fino all’elezione del nuovo Presidente.*”. [↑](#footnote-ref-40)
41. Il numero degli anni può anche non corrispondere alla durata del mandato del Consiglio direttivo. [↑](#footnote-ref-41)
42. Inserire il numero, da tre a cinque. Non è consigliabile che sia superiore al massimo o inferiore al minimo. [↑](#footnote-ref-42)
43. È opportuno scegliere i componenti tra persone imparziali e di *buon senso*. [↑](#footnote-ref-43)
44. Questa incompatibilità è consigliabile proprio per le funzioni di garanzia che deve avere tale organo. [↑](#footnote-ref-44)
45. È possibile prevedere anche un Collegio di Revisori dei conti. In tal caso è necessario indicare il numero dei componenti, che è consigliabile non sia superiore a 3. Inoltre bisogna prevedere che il Collegio elegga al proprio interno un Presidente. Eventualmente possono essere previsti dei supplenti perché in caso di vacanza di un membro effettivo subentra il supplente più anziano per età. [↑](#footnote-ref-45)
46. Il Revisore può essere nominato anche tra i non soci se si vuole aumentare la sua indipendenza. [↑](#footnote-ref-46)
47. Valgono le medesime considerazioni svolte alla nota 46. [↑](#footnote-ref-47)
48. Le date di inizio e fine dell'esercizio sociale è sono modificabili in relazione alla necessità. [↑](#footnote-ref-48)
49. Comma non modificabile. Il termine massimo è previsto dalla legge. [↑](#footnote-ref-49)
50. Il termine può essere modificato, ma non ristretto eccessivamente perché comprometterebbe la possibilità dei soci di verificare la documentazione. [↑](#footnote-ref-50)
51. L’articolo comporta l’obbligo del contributo, il cui importo deve essere determinato con delibera del Consiglio direttivo. L’articolo può però anche essere cancellato restando comunque il Consiglio direttivo la competente a prevedere il contributo e determinarne l’importo. [↑](#footnote-ref-51)
52. Questo rapporto può essere aumentato, per evitare il rischio che la maggioranza dei soci possa deliberare sullo scioglimento. In caso di modifica ricordarsi di modificare conseguentemente il quorum e la maggioranza prevista dall’art. 9 nel comma dell’Assemblea straordinaria. [↑](#footnote-ref-52)
53. Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale - regolamento D.P.C.M., 21/03/2001 n° 329. [↑](#footnote-ref-53)
54. Può essere previsto che la svolgano congiuntamente o anche eliminato l’inciso. [↑](#footnote-ref-54)
55. Disposizione prevista dalla delibera del Consiglio nazionale del CONI 15.7.2004 n. 1273. [↑](#footnote-ref-55)